SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2026

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COSSIGA, BOCO, CIRAMI, CUTRUFO, D'AMBROSIO, DE PAOLI, DE ZULUETA, FABRIS, FILIPPELLI, GAGLIONE, GUBERT, MALABARBA, MARINI, RAGNO, TOGNI, MARANO e BASSANINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 2003

Disciplina dell'autorizzazione a Stati esteri all'utilizzazione dello strumento militare globale nazionale e norme sull'impiego delle Forze armate della Repubblica e delle Forze di Polizia di Stato in operazioni militari

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

ONOREVOLI SENATORI. – In attesa che si provveda, entro brevi tempi, finalmente alla approvazione di una legge organica sulla disponibilità dello strumento militare politico globale nazionale da parte del Governo, sull'impiego delle Forze armate della Repubblica e delle Forze di Polizia di Stato fuori del territorio nazionale, nonchè sulla catena di comando politico-militare (Governo della Repubblica: Consiglio dei ministri – Presidente del Consiglio dei ministri – Ministro della difesa – Centro decisionale nazionale, Parlamento e Capo di Stato maggiore della difesa) e sull'esercizio del potere-dovere di garanzia del Capo dello Stato, e ciò anche in relazione alla presente situazione che può portare al tragico coinvolgimento del nostro paese in pericolose situazioni politico-militari, anche senza la necessaria e meditata partecipazione del Parlamento al relativo processo decisionale, si presenta il seguente disegno di legge con il quale si adottano le norme più necessarie ed urgenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Utilizzazione dello strumento globale militare nazionale da parte di Stati esteri)

1. L'utilizzazione dello spazio aereo e del mare territoriale nazionali, di basi terrestri, aeree, navali ed aeronavali e di altre infrastrutture militari o logistiche, comunque suscettibili di utilizzazione militare, situate in territorio italiano o in territorio sottoposto al controllo politico-militare o anche solo militare del Governo della Repubblica e delle Forze armate o di Polizia di Stato di cui esso dispone, nonchè la utilizzazione di infrastrutture, anche civili, di mezzi di trasporto terrestre, aereo e navale, di comunicazione e di telecomunicazione italiani, ancorchè civili, da parte di Forze armate di terra, di mare e dell'aria, o anche solo di unità di polizie militari estere, per operazioni militari non previste e disposte da e secondo i princìpi e le norme del Trattato del Nord Atlantico o degli Accordi Nato bilaterali, stipulati conformemente ad esso e nel suo ambito – o anche solo per il dispiegamento preparatorio o per sole esercitazioni operative o per «quadri» in vista di tali operazioni – può essere autorizzato o concesso esclusivamente dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, con espressa direttiva scritta del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della difesa, previo nulla osta di garanzia di conformità ai princìpi e alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto o della Carta delle Nazioni Unite, nonchè della Costituzione e delle leggi da parte del Presidente della Repubblica, e previa successiva, tassativa ed espressa autoriz-

zazione concessa dalle due Camere con risoluzioni motivate.

Art. 2.

(Disponibilità ed impiego delle Forze armate della Repubblica e delle Forze di Polizia di Stato)

1. Il Governo della Repubblica ha la disponibilità delle unità terrestri, aeree ed aeronavali delle Forze armate della Repubblica e delle Forze di Polizia di Stato, nonchè delle relative amministrazioni che ne costituiscono supporto, secondo i princìpi e le norme della Costituzione e della normativa vigente.

2. L'impiego di unità di terra, di mare e dell'aria delle Forze armate della Repubblica e delle Forze di Polizia di Stato, sia sul territorio nazionale sia al di fuori di esso per operazioni militari o anche solo di polizia militare, nonchè l'impiego a tal fine di infrastrutture logistiche di trasporto, di comunicazione e di telecomunicazione anche civile, ancorchè deliberate nell'ambito dell'Alleanza atlantica e del trattato istitutivo della Nato, o deliberate ed autorizzate, anche nella forma della delega e del mandato a coalizione di Stati o ad organizzazioni politico-militari di carattere regionale da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, possono essere disposte esclusivamente dal Governo della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, con direttiva scritta adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della difesa, impartita alle autorità militari e civili competenti, previo nulla osta di garanzia del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 1, e previa successiva, tassativa ed espressa autorizzazione concessa dalle due Camere con risoluzioni motivate.

3. In caso di incombente urgenza e assoluta necessità, il Governo della Repubblica può con l'adozione di uno o più decreti-

legge, salvo la sua collettiva responsabilità politica e costituzionale penale, nei cui confronti non costituisce causa di esenzione – anche in deroga alla normativa vigente – neanche la eventuale conversione da parte del Parlamento dei predetti decreti-legge, adottare i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*